

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Anna Luisa Carra Presidente

Dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere – rel. ed est.

Dott. Salvatore Grasso Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 128/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70000** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

Agenzia delle Entrate-Riscossione, C.F. e P. IVA 13756881002, con sede in Roma, in Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e per esso del Direttore Centrale Normativa e Contenzioso della Riscossione di Agenzia delle Entrate– Riscossione, avv. Paola Conforti, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Alfonso Maria Papa Malatesta, presso il cui studio a Roma in Piazza Barberini n. 12 ha eletto domicilio (pec. a.papamalatesta@cert.vm-associati.it)

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 marzo 2026, il relatore, Cons. Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Fulvio Alagna, e l'avv. Giorgia Marra in sostituzione dell'avv. Alfonso Maria Papa Malatesta per la convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione

FATTO

I)- Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale ha convenuto Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta ope legis a Riscossione Sicilia S.p.a.) per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale pari ad euro 74.037,56 in conseguenza dell'annullamento di diverse cartelle esattoriali per effetto di vizi dei relativi procedimenti di notificazione.

1)- Il Pubblico Ministero ha premesso che con segnalazione di danno erariale del 02/07/2024, l'Agenzia delle Entrate denunciava un presunto danno erariale pari ad euro 74.037,56 cagionato da Riscossione Sicilia S.p.a., come emerge dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 1030/03/2018, emessa il 21/05/2018 e depositata il 10/09/2018 sul ricorso n. R.G. 28/2018 depositato il 12/01/2018, che annullava per vizi di notificazione le cartelle di pagamento nn. omissis, omissis, omissis, omissis inerenti a carichi iscritti a ruolo di natura erariale. Nella medesima sede, l'Agenzia delle Entrate inoltrava alla Procura la

costituzione in mora datata 17/02/2020, indirizzata a Riscossione Sicilia S.p.a., per un importo pari ad euro 74.037,56.

2)- Il Pubblico Ministero ha sottolineato che con la citata sentenza passata in giudicato n. omissis, la Commissione Tributaria di Trapani annullava le sopra indicate cartelle, poiché le stesse erano state notificate ex art 139 c.p.c. con notifica tentata nella Via Omissis, civico 10, di Omissis quando però il contribuente, D.G. F., era già emigrato in Omissis, come risulta dal certificato storico di residenza prodotto e inserito nel fascicolo del processo tributario.

3)- Il Pubblico Ministero si è ampiamente soffermato sui contenuti degli atti del giudizio tributario.

Con riguardo alle cartelle di pagamento nn. omissis,

omissis, omissis, omissis, il Procuratore ha sottolineato che la loro notificazione è avvenuta erroneamente in base all'art. 26 del D.P.R 602/1973, senza tenere conto dell'illegittimità costituzionale parziale di tale disposizione sancita con sentenza n. 258 del 2012 della Corte Costituzionale.

L'Ufficio Requirente ha precisato che le modalità previste dal citato art. 26 del DPR 602/1973, infatti, vanno limitate esclusivamente ai casi di irreperibilità assoluta, ossia quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario; tale non era il caso del contribuente in questione.

Il Procuratore ha aggiunto che, pertanto, non si comprende il motivo per cui tre delle quattro notifiche relative alle cartelle di pagamento

sopracitate siano state eseguite presso l'indirizzo di "Via Omissis", piuttosto che presso l'indirizzo risultante in anagrafe tributaria, ossia l'ultimo domicilio fiscale corrispondente alla "via Omissisn. 8". Oltretutto, essendo la "Via Omissis" quella ricavabile dal certificato storico di residenza, parrebbe che le notificazioni siano state effettuate proprio ex art. 140 c.p.c., senza considerare che, a partire dall'anno 2014 il contribuente era stato iscritto nei registri AIRE in quanto emigrato in Omissis. Tale circostanza si sarebbe potuta facilmente desumere dal certificato storico di residenza (già allegato al ricorso del contribuente innanzi alla Commissione Tributaria) o comunque a seguito di un'accurata verifica presso l'Ufficio anagrafe-Servizi Demografici.

Non è quindi chiaro per quale ragione l'esattore abbia ricavato dal certificato di residenza un'informazione non più attuale rispetto al momento delle notifiche, pur potendosi avvedere del fatto che il contribuente aveva mutato la residenza.

In particolare, in sede istruttoria il Pubblico Ministero rilevava che: dal 20/12/1986 al 25/09/1988 il contribuente viveva in Via omissis n. 21 a Omissis; dal 26/09/1988 al 29/12/2008 in via Omissis n. 8 a Omissis; dal 30/12/2008 al 12/03/2014 in Via Omissis a Omissis; dal 13/03/2014 avveniva la cancellazione dall'APR per iscrizione nell'AIRE (il 13/03/2014) in conseguenza all'espatrio a Omissis; infine, il 24/09/2019 si effettuava la cancellazione dall'AIRE (Omissis) per iscrizione nell'APR conseguente al reimpatrio in Italia (Omissis).

Con riguardo all'espatrio in Omissis, l'ufficio anagrafe presso il comune di Omissis riferiva alla Procura regionale non solo la data in cui avveniva la cancellazione dall'APR e la contestuale iscrizione all'AIRE, ma altresì chiaramente precisava che l'indirizzo di residenza francese era *Omissis* n. 43, 75003 Omissis"*per tutto il periodo di espatrio*", cioè dal 13/03/2014 al 23/09/2019.

La notifica delle cartelle di pagamento, così come è stata effettuata, risulta quindi compiuta con grave negligenza sia per le sue modalità sia per i luoghi di esecuzione. Invero, le informazioni, che l'esattore avrebbe dovuto assumere presso i pubblici registri, non sono state poi trasmutate dallo stesso in dati corretti e aggiornati, utili per un fausto *iter* di notificazione o almeno conforme al dettato normativo. Con riferimento alla cartella n. omissis, analizzando il relativo referto, si evince che dopo aver verosimilmente tentato la notifica alla via Omissis n. 43 in Omissis (indirizzo corretto e aggiornato, in quest'ultimo caso), risultando il soggetto irreperibile, l'Agente della Riscossione depositava l'atto nella Casa Comunale di Omissis.

Il Procuratore ha osservato che anche la notifica di tale cartella di pagamento appare viziata, non risultando agli atti l'avviso di ricevimento che ex lege avrebbe dovuto far seguito al verosimile invio della raccomandata presso l'indirizzo della residenza estera, così come stabilisce il quarto comma dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973. **4)-** Il Pubblico Ministero ha poi preso posizione sulle argomentazioni difensive spiegate da Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'avvenuto discarico delle cartelle dall'Agenzia delle Entrate e l'assenza di beni in capo al contribuente (con conseguente esito negativo di una possibile procedura esecutiva) non sembrano elementi idonei ad escludere la pretesa erariale in questione, derivante da un iter di notifica errato e conseguentemente viziato.

In merito all'invocata applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 110 del 29/07/2024, il Pubblico Ministero ha osservato che i fatti della vicenda in oggetto definiti con la sentenza della Commissione tributaria Provinciale di Trapani 1030/03/2018, sono tutti intervenuti ben prima che le disposizioni del d.lgs. 110/2024 entrassero in vigore, non applicandosi le stesse retroattivamente a situazioni ormai coperte da giudicato. In assenza di qualsivoglia disposizione circa la retroattività delle disposizioni, le previsioni di cui al d.lgs. n. 110/2024 sono irrilevanti per il caso di specie, che riguarda fatti e condotte conclusisi prima dell'entrata in vigore del medesimo provvedimento.

5)- Ad avviso del Procuratore, alla luce dei fatti sopra esposti emerge la grave negligenza dell'Agente della Riscossione in relazione ad ogni cartella di pagamento. Se l'Agente della riscossione avesse proceduto correttamente a notificare le cartelle, avrebbe senz'altro potuto far valere la regolare notifica davanti al Giudice tributario, ovvero impugnare la decisione di quest'ultimo, evitando in tal modo l'annullamento delle stesse e il conseguente danno erariale. **6)-** Gli Enti danneggiati sono individuati in quelli originariamente portatori dei

crediti indicati nelle cartelle di pagamento annullate o dichiarate nulle e, quindi, nello specifico:

- Regione Siciliana per euro 420,21 Cartella n. omissis TOT. € 420,21);
- Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 230,08 e Regione Siciliana per euro 5.699,83 (Cartella n. omissis – TOT. € 5929,91);
- Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 1120,12, Regione Siciliana per euro 26.533,17, Comune Omissis per euro 30,59 (Cartella n. omissis- TOT. € 27.683,88);
- Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 1453,13, Regione Siciliana per euro 36.669,47 (Cartella n. omissis – TOT. € 38.122,60);
- Stato -Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 47,74, Regione Siciliana per euro 1784,35, Comune Omissis per euro 48,87 (Cartella n. 9920160024509370 – TOT. € 1.880,96).

Si rammenta, infine, che l'Ente danneggiante è, in forza del disposto del comma 4 dell'art. 76 del d.l. n. 73/2021, convertito in legge con l. n. 106/2021, Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore universale ex lege della disciolta riscossione Sicilia S.p.a.

7)- Dopo avere contestato le tesi difensive di Agenzia delle EntrateRiscossione (ribadite peraltro nella comparsa di risposta di cui si dirà infra), il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di 74.037,56 (euro settantaquatrromila.037/56), in favore di Regione Siciliana per euro

~~420,21 (Cartella n. omissis TOT. € 420,21); Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 230,08 e Regione Siciliana per euro 5.699,83 (Cartella n. omissis – TOT. € 5929,91); Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 1120,12, Regione Siciliana per euro 26.533,17, Comune Omissis per euro 30,59 (Cartella n. omissis- TOT. € 27.683,88); Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 1453,13, Regione Siciliana per euro 36.669,47 (Cartella n. omissis – TOT. € 38.122,60); Stato -Tesoreria Provinciale dello Stato per euro 47,74, Regione Siciliana per euro 1784,35, Comune Omissis per euro 48,87 (Cartella n. omissis – TOT. € 1.880,96)~~ oltre interessi e spese di giudizio. **II)-** In comparsa di risposta Agenzia delle Entrate Riscossione ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità, o comunque l'infondatezza, dell'azione erariale in forza del combinato disposto degli art. 6, commi 2 (ultimo periodo), e 103 D.Lgs. 110/2024. Il citato Decreto, rubricato "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*", deriva dalla delega al Governo di cui alla L. 111/2023 e mira ad una complessiva e strutturale revisione del sistema, preso atto dell'inadeguatezza del quadro pregresso. La riforma ha, tra l'altro, inteso risolvere lo sperimentato malfunzionamento del meccanismo dei discarichi per inesigibilità. Da tale normativa discende che: i)- per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: non si procede a giudizi di responsabilità erariale per omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione, salvo che in

presenza di dolo e di decadenza o prescrizione del credito derivanti dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni dell'art. 2 comma 1, lettere a) e b); ii)- per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, la regola generale è invece introdotta per effetto del rinvio all'art. 1, comma 529, L. n. 228/2012 effettuato dall'art. 6, comma 2), lett. b, ultimo periodo, in forza del quale non si procede a giudizi di responsabilità erariale se non in caso di dolo. Per tutte le condotte anteriori all'8 agosto 2024 vale il regime generale della preclusione dell'azione erariale per colpa grave, purché riferite a quote affidate prima del 31 dicembre 2024, come nella fattispecie. L'azione erariale odierna è quindi inammissibile, non potendosi ravvisare il dolo dell'esattore.

1)- Si eccepisce in subordine l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza della domanda per non imputabilità ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto "*successore universale ex lege della disciolta Riscossione Sicilia S.p.a.*", del danno erariale asseritamente cagionato dalla stessa Riscossione Sicilia. Al riguardo, viene messa in risalato intrasmissibilità della responsabilità amministrativa e del relativo debito pecuniario, salvo il caso dell'illecito arricchimento dell'agente. Il principio di intrasmissibilità della responsabilità erariale è applicabile tanto ai casi di successione che coinvolgono persone fisiche, quanto a quelli che coinvolgono persone giuridiche.

2)- Sempre in via preliminare la convenuta ha eccepito la prescrizione.

In particolare, si eccepisce l'inidoneità della costituzione in mora del 17 febbraio 2020 da parte dell'Agenzia delle Entrate a fungere da atto interruttivo della prescrizione quinquennale. In primo luogo, l'atto è privo di sottoscrizione digitale, presentando una mera indicazione del nominativo del Direttore Provinciale e una generica "stampigliatura" "AGE.AGEDP-TP.REGISTRO UFFICIALE.0011392.17-02-2020-U";
risulta quindi incerto nella paternità oltre che nella data. In secondo luogo, la Procura si è limitata ad allegare il documento in formato .pdf; tuttavia, non è fornita alcuna prova dell'avvenuto invio e ricezione, quando invece, com'è noto, la costituzione in mora è atto recettizio e, pertanto, efficace solo quando portato a conoscenza del destinatario.
In terzo luogo, la citata costituzione in mora sarebbe comunque solo parzialmente rilevante in quanto il soggetto emittente deve considerarsi, quantomeno in parte, privo di legittimazione attiva a procedervi. Invero, affinché l'atto di costituzione in mora sia efficace, esso deve provenire dal creditore; per contro nell'odierna vicenda i presunti enti danneggiati (e quindi creditori), sarebbero la Regione Siciliana, lo Stato - Tesoreria Provinciale dello Stato ed il Comune Omissis, soggetti diversi da Agenzia delle Entrate.
Si eccepisce dunque che il termine prescrizionale è spirato prima dell'invio dell'invito a dedurre con contestuale costituzione in mora, e pertanto non suscettibile di ulteriore interruzione ai sensi dell'art. 66 c.g.c.

Ove tale termine venisse fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 1030/03/2018 (depositata in data 10.09.2018, non risulta notificata), il *dies a quo* dovrebbe individuarsi nel 11.03.2019, data del passaggio in giudicato, tenuto conto dell'art. 38 terzo comma D.Lgs. 546/1992, *applicabile ratione temporis*. Pertanto, l'azione di danno erariale risulta prescritta in data 11.03.2024 e, quindi, ancor prima del 24 gennaio 2025, data di notifica dell'invito a dedurre.

Inoltre, l'azione dovrebbe ritenersi prescritta in base alla ricostruzione attorea, per la quale la condotta è esclusivamente riferibile alle attività di riscossione e non anche a quelle di gestione del contenzioso, posto che le cartelle impugnate sono state notificate, tutte, tra il 05.06.2014 ed il 09.02.2017; pertanto, il danno si è verificato con la notificazione asseritamente erronea.

Ciò premesso, si osserva che l'invito a dedurre con costituzione in mora è stato notificato solo in data 24.01.2025 e la citazione in data 10.07.2025**,** entrambi ampiamente successivi allo spirare del predetto termine (11.03.2024). Neppure potrebbe ritenersi in termini tenendo conto delle sospensioni dovute alla normativa emergenziale Covid-19. **3)-** Viene poi prospettata nel merito la carenza del nesso causale, che è stato interrotto sotto molteplici profili:

a) nei ruoli consegnati risultava l'indicazione del domicilio fiscale del contribuente in Omissis, in assenza di ulteriori elementi utili per il reperimento del debitore; tale carenza va imputata agli enti creditori;

b) i crediti sottesi alle cartelle di pagamento sono stati sgravati da parte di Agenzia delle Entrate; segnatamente: in data 07.03.2019, per le cartelle n. omissis, omissis, omissis e omissis; ed in data 10.02.2020 per la cartella n. omissis. Lo sgravio è intervenuto anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza. Deve pertanto ritenersi che l'intervenuto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate abbia avuto valenza interruttiva del nesso causale. L'Agenzia delle Entrate, quale parte del giudizio tributario, poteva autonomamente impugnare la sentenza, evitando il suo passaggio in giudicato;

c)- il contribuente non ha evidentemente comunicato all'Amministrazione Finanziaria la variazione del proprio domicilio fiscale;

d)- l'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Omissis, in quattro diverse circostanze, a fronte della richiesta di certificazione anagrafica da parte del messo notificatore, ha rilasciato certificati generici privi di indicazione dell'indirizzo di residenza estera.

e)- le notifiche delle cartelle di pagamento nn. omissis, omissis, omissis, non sono state effettuate direttamente da Riscossione Sicilia, ma da un soggetto terzo, all'epoca affidatario del servizio di notificazione delle cartelle e degli altri atti della riscossione.

4)- Viene poi prospettata l'assenza della colpa grave, atteso che le condotte censurate sono state poste in essere dalla Riscossione Sicilia S.p.A. e non da Agenzia delle Entrate Riscossione; ciò esclude la possibilità di configurare a carico della stessa l'elemento soggettivo della colpa grave. Infatti, non avendo Agenzia delle Entrate Riscossione posto in essere tali condotte, non può ravvisarsi alcuna rimproverabilità e/o ingiustificabile negligenza a suo carico.

L'odierna convenuta è subentrata nei poteri e nelle funzioni di agente della riscossione soltanto a partire dal 1.10.2021. Invece, all'epoca dei fatti, l'attività ed i relativi oneri erano posti in carico ad un soggetto diverso, configurato come società per azioni, dotato di propria personalità giuridica, propria organizzazione e propri mezzi.

In subordine, si evidenzia che la condotta dell'agente della riscossione non sarebbe comunque passibile di qualificazione come "gravemente colposa" alla luce della giurisprudenza in materia, secondo la quale la colpa grave deve essere oggetto di una valutazione *ex ante* e in concreto, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto che consentano di contestualizzare l'operato dell'agente.

Alla luce di tale consolidato inquadramento, non si ravvisa la gravità della colpa; infatti, tenuto conto delle informazioni a sua disposizione, l'agente della riscossione ha correttamente agito, notificando le cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 26 D.P.R 602/1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/73.

Invero, per la notifica delle cartelle, in particolare nel 2014 (in quanto notificate a ridosso del trasferimento all'estero del contribuente), si versava in una situazione di incertezza, desumibile da numerosi elementi concordanti, essendosi evidentemente ancora in presenza di disallineamenti tra le amministrazioni circa l'effettivo recapito del contribuente. Difatti, secondo le risultanze attestate da Anagrafe Tributaria il domicilio fiscale del contribuente figurava, all'epoca delle notifiche, sempre presso il Comune di Omissis.

5)- In subordine, nel merito, si evidenzia che il danno erariale non può coincidere con l'importo delle cartelle annullate. Invero, la Procura, nel quantificare il danno nell'intero valore nominale del credito, assume che esso sarebbe stato di certo riscosso nella sua interezza da parte dell'agente della riscossione. Tale impostazione, tuttavia, appare contraria ai principi che informano la stessa attività di riscossione e la relativa disciplina. Infatti, posto che non vi è certezza che il credito sarebbe stato riscosso, nel suo importo complessivo o anche solo in parte, la stessa giurisprudenza contabile ha qualificato tale danno come "da perdita di chance"; esso è ontologicamente diverso rispetto al danno da mancato conseguimento di un risultato certo. Pur adottando di volta in volta criteri diversi secondo il proprio prudente apprezzamento, la giurisprudenza ha perciò riconosciuto la necessità di addebitare all'agente solo una parte delle conseguenze negative derivanti dall'esito negativo delle attività di riscossione.

Non v'è prova che il credito sarebbe stato recuperato per l'intero (prova che spetterebbe alla Procura), e anzi sussiste una chiara evidenza dell'incapienza del patrimonio del debitore, posto che il contribuente non risulta titolare di beni o rapporti aggredibili. La Corte dovrà quindi tener conto della reale possibilità di riscossione.

6)- In ulteriore subordine, si invoca l'esercizio del potere riduttivo; infatti, le condotte contestate all'esattore sono occorse in un contesto di complessità, in quanto gran parte delle notifiche sono state realizzate in concomitanza con il trasferimento all'estero del contribuente, in una situazione in cui concorrevano comportamenti illeciti o comunque disfunzionali da parte di soggetti terzi, oltre che disallineamenti nei dati nella disponibilità delle diverse amministrazioni coinvolte (Agenzia delle Entrate e Comune di Omissis).

7)- Conclusivamente, la convenuta ha chiesto di dichiarare inammissibile o improcedibile l'azione erariale; di accertare la prescrizione; di rigettare nel merito; in subordine, di rideterminare il danno e di ridurre l'addebito, con vittoria di spese.

III)- Con memoria depositata il 25 febbraio 2026 Agenzia delle Entrate Riscossione ha innanzitutto insistito sull'assenza di colpa grave alla luce della riformulazione dell'art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994, avvenuta con la legge n. 1 del 2026, applicabile nella fattispecie in virtù dell'art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.

Ai fini della colpa grave, è necessario che si versi in una situazione di "*manifesta*" violazione di norme o di "incontrastabile" discrepanza tra

la situazione di fatto e quella affermata dall'agente. Nel caso in esame, la sussistenza di entrambe le fattispecie appare preclusa, atteso che, alla luce delle informazioni in possesso dell'agente della riscossione all'epoca dei fatti, non era esigibile una diversa condotta; l'esattore ha, quindi correttamente notificato le cartelle di pagamento.

La "manifesta violazione di norme" o "l'affermazione di un fatto incontrastabilmente" divergente "da quanto risulta dagli atti del procedimento" potrebbero configurarsi solo ove risultasse in maniera inequivoca dagli atti del processo che l'agente della riscossione era a conoscenza dell'indirizzo del contribuente. Per contro, lo stesso Comune di Omissis, a fronte dell'ordine di trasmissione del certificato anagrafico da parte della Procura, ha dapprima fornito un'informazione incompleta in quanto nella certificazione rilasciata non risultava, ancora una volta, indicato l'indirizzo estero del contribuente, e ha provveduto alla relativa integrazione solo con successiva comunicazione in rettifica.

Inoltre, in ordine al quantum del risarcimento, si evidenzia che non ricorrono nel caso di specie né l'elemento soggettivo del dolo, né l'illecito arricchimento di ADER. Pertanto, sulla base della sopravvenuta normativa, non dovrebbe essere posto a carico della convenuta "*un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato* […]". Di conseguenza, si chiede l'esercizio del potere riduttivo ai sensi e per gli effetti dell'emendato art. 1 L. 20/1994, commi 1-bis e 1-octies.

IV)- Con note depositate il giorno 11 marzo 2026 la Procura Regionale ha contestato i contenuti della memoria integrativa della convenuta e, dopo ampia premessa motivazionale, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge n. 1/2026, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, 101, 103 secondo comma, 104 e 108 secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui prevede che "*Le disposizioni di cui all'articolo uno, comma uno, lettera a, si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data dell'entrata in vigore della presente legge*".

III)- All'udienza del giorno 18 marzo 2026, le parti hanno insistito nei rispettivi scritti. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

I)- Il Collegio è chiamato a decidere su una ipotesi di danno erariale derivante dalla decadenza del diritto alla riscossione di diversi crediti tributari (comprensivi di tributi, sanzioni e interessi) per effetto della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 1030/03/2018, emessa il 21/05/2018 e depositata il 10/09/2018 sul ricorso n. R.G. 28/2018, promosso dal contribuente D.G. F., che annullava per vizi di notificazione le cartelle di

pagamento nn. omissis, omissis, omissis, omissis, omissis inerenti a carichi iscritti a ruolo di natura tributaria.

Tanto premesso, occorre risolvere le questioni preliminari poste da Agenzia delle Entrate Riscossione.

II)- Innanzitutto, va respinta l'eccezione formulata dalla convenuta in merito all'asserita improcedibilità della domanda attorea in virtù del combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 10 del d.lgs. 110/2024. Ad avviso della difesa, infatti, il D. Lgs. n. 110/2024 avrebbe operato una distinzione tra i ruoli esecutivi affidati all'Agente della Riscossione fino al 31.12.2024 e le quote affidategli a far data dal 1° gennaio 2025; per i primi, relativamente alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a quella data, troverebbero applicazione le disposizioni di cui al comma 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, con la conseguente limitazione di responsabilità dell'Agente soltanto per le ipotesi di condotte dolose. Poiché nel caso di specie, trattandosi di carichi affidati all'esattore prima del 31 dicembre 2024, l'ipotesi di responsabilità erariale in contestazione non sarebbe ascrivibile a dolo ma solo a colpa grave, l'azione del Pubblico Ministero sarebbe improcedibile.

A parere della Procura erariale, di contro, la normativa si applicherebbe unicamente agli adempimenti effettuati dall'esattore dopo la sua entrata in vigore, sicché le vicende precedenti sarebbero ancora censurabili anche a titolo di colpa grave.

L'eccezione è infondata.

Il Collegio, concordando con l'orientamento espresso già nella sentenza n. 178/2025 di questa Sezione, osserva che, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 110/2024, la responsabilità dell'Agente della riscossione è limitata alle ipotesi di dolo, ma ad eccezione "*dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni: a) dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;*

b) *dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024*".

La norma deve essere letta in combinato disposto con il comma 2, lett. b), dello stesso articolo 6, secondo il quale, per gli adempimenti "*posti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto*", ovverossia dal giorno 8 agosto 2024, e "*per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024*", trovano applicazione "*le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*", cioè le limitazioni della responsabilità erariale ai casi di dolo.

Dall'esame delle due norme, si evince un triplice ordine di rilevanza temporale dei fatti; nello specifico:

1)- per le iniziative dell'Agente della riscossione avviate dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 110/2024 (*id est*, dal giorno 8 agosto

2024) e per "*le quote affidate fino al 31 dicembre 2024*" (dunque, per il periodo 8 agosto – 31 dicembre 2024), si applicano "*le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*", sicché la responsabilità erariale è limitata ai casi di dolo (art. 6, comma 2, lettera b); per le stesse iniziative, la responsabilità è però estesa anche ai casi di colpa grave, se gli adempimenti o le omissioni dell'Agente della riscossione hanno determinato "*la prescrizione del diritto di credito*" (art. 6, comma 10, lettera b, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b);

2)- per le condotte dell'Agente della riscossione poste in essere prima dell'entrata in vigore della norma, ovverosia fino al 7 agosto 2024, vige il regime ordinario della responsabilità amministrativo – contabile, con la conseguenza che gli illeciti sono censurabili anche a titolo di colpa grave;

3)- "*per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025*", la responsabilità è limitata ai casi di dolo, a meno che dalle omissioni, dalle irregolarità e dai vizi verificatisi nell'attività di riscossione non sia derivata "*la prescrizione o la decadenza del diritto di credito*" (art. 6, comma 10, lett. a).

Nel caso in esame, la domanda del Pubblico Ministero ha ad oggetto le attività dell'Agente della riscossione poste in essere in data di gran lunga antecedente al giorno 8 agosto 2024, sicché non opera in alcun modo la limitazione della responsabilità alle ipotesi dolose.

L'eccezione preliminare va quindi respinta.

III)- Va anche respinta l'ulteriore eccezione con la quale la società convenuta deduce sostanzialmente il difetto di legittimazione, venendo a rilievo condotte imputabili a Riscossione Sicilia S.p.a.

Il Collegio, richiamando i principi esposti nella sentenza n. 237/2025 di questa Sezione, osserva che l'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021, disciplina – con norma rubricata "*subentro dell'Agenzia delle entrate - riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa*" –il fenomeno della successione ex lege a titolo universale di Agenzia delle Entrate Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.a.. Il citato art. 76 (co. 1, 2 e 4) prevede che "*1. in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia Spa è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 2. Con decorrenza dal 1 ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima*. […] 4. *Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrateRiscossione a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale,*

nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Ciò premesso, lo specifico fenomeno successorio va ricondotto alla "*successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un "trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione*" (Cass. SS.UU. n. 15911/2021). A questa conclusione si perviene considerando che la norma disciplinante la successione segna il "*passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione*" e determina per Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza, il subentro ex lege "a *titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo a Riscossione Sicilia Spa*" (Cass., sez. trib., n. 7377/2024, punto 10.2; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2146/2022).

Di fronte a tale assetto normativo, che ha natura speciale, non può quindi trovare accoglimento la complessiva argomentazione svolta dalla convenuta che, attraverso l'invocazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa e della correlata intrasmissibilità ereditaria del debito erariale, sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva.

IV)- E' invece meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta sotto due profili, che sono dirimenti ai fini del decidere. In particolare, Agenzia delle Entrate Riscossione ha

dedotto l'inidoneità dell'atto del 17 febbraio 2020 della Direzione provinciale di Trapani dell'Agenzia delle Entrate a fungere da atto interruttivo della prescrizione quinquennale sia per carenza di firma digitale sia per mancata prova della sua consegna al destinatario.

Ciò premesso, per ciò che attiene all'individuazione del *dies a quo* della prescrizione, il Collegio osserva che il presente giudizio ha ad oggetto un'ipotesi di danno da mancata entrata, corrispondente alla complessiva partita creditoria vantata da diversi enti impositori verso il contribuente D.G. F.. Poiché il danno si connota, secondo la costante giurisprudenza contabile, con le caratteristiche di certezza, attualità e concretezza solo con la perdita definitiva del corrispondente diritto di credito (cfr. ex plurimis, questa Sezione, sent.

n. 890/2021; Corte dei conti, Sez. III App. 369/2012; Id. n. 233/2019; Sez. II App. n. 126/2015), nel caso di specie la data di tale perdita coincide con il giorno del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 1030/03/2018, emessa il 21/05/2018 e depositata il 10/09/2018.

Mancando in atti la prova della notifica della suddetta pronuncia giudiziale, ai fini della individuazione della data del giudicato, occorre applicare il termine di sei mesi con decorrenza dalla data del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.lgs 546/1992, vigente all'epoca dei fatti.

Pertanto, poiché la summenzionata sentenza è stata depositata il 10 settembre 2018, il giudicato si è formato il giorno 11 marzo 2019, che,

quindi, rappresenta per il credito azionato nell'odierno giudizio il termine di esordio della prescrizione quinquennale di cui all'art. 1, comma 2, L. 20/1994.

Alla luce delle suddette considerazioni, bisogna scrutinare la richiamata eccezione di parte convenuta sulla circostanza per cui l'atto "AGE.AGEDP-TP.REGISTRO UFFICIALE.0011392.17-02-2020-U", prodotto dalla Direzione provinciale di Trapani dell'Agenzia delle entrate, non sarebbe idoneo a costituire in mora il soggetto danneggiante, essendo privo di firma e difettando la prova della sua consegna.

Il Collegio osserva che risulta in atti la nota della Direzione provinciale di Trapani dell'Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2024 (quando la prescrizione era ormai decorsa) indirizzata alla Procura regionale, in cui l'Amministrazione "*stante l'approssimarsi del termine prescrizionale, in ossequio a quanto disposto dal sig. Procuratore Regionale a pagina 9 della nota di "Aggiornamento linee guida sull'applicazione del codice di giustizia contabile" datata 8/6/2022" chiede "di volere far conoscere se si debba procedere, o meno, all'ulteriore rinnovo del predetto atto di costituzione in mora, in quanto, in mancanza di un impulso esplicito, questa Amministrazione considererà definito il contesto de quo*".

A tale nota è allegato un documento con protocollo del 17 febbraio 2020 avente ad oggetto "*sentenza n. omissis della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani. Contribuente D.G. F. – Costituzione in mora*", con cui parte attrice vorrebbe dimostrare la costituzione in mora. Si tratta

di un documento in formato pdf recante le stampigliature "*AGE.AGEDP-TP.REGISTRO UFFICIALE.0011392.1702-2020-U*" e "*firmato digitalmente*".

Ciò premesso, appare necessario richiamare la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che l'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "*ad validitatem*" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici. Pertanto, tale atto, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall'autore e dirette a far propria la precedente dichiarazione (Cass. 24149/2018; Cass. n. 15714/2018; Cass. n. 19105/2007).

Ciò precisato, il Collegio rileva che il summenzionato atto, denominato "AGE.AGEDP-TP.REGISTRO UFFICIALE.0011392.17-02-2020-U",

emesso nel febbraio del 2020 e prodotto dalla Direzione provinciale di Trapani dell'Agenzia delle entrate, è privo di sottoscrizione digitale e, quindi, carente di efficacia alla luce della richiamata giurisprudenza.

Riguardo, poi, alla questione se il documento allegato ad una posta elettronica certificata sia attratto al regime di quest'ultima la Corte

suprema ha affermato che "*la certificazione della pec, non comporta certificazione (rectius, paternità) del documento e dunque ammissione che quel documento è proprio. I due atti hanno funzioni diverse: certificare una pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora; ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato. Del resto, la firma digitale è un mezzo per sottoscrivere un documento informatico, e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è mezzo di attestare la provenienza di quel documento: la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato. Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è o, meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto* (Cass. civ., n. 32165/2023). Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale indirizzo costante.

Occorre poi evidenziare, in modo dirimente, che la parte attrice non ha prodotto il documento in pdf idoneo a provare l'avvenuta consegna nella casella di posta elettronica dell'esattore- della PEC relativa al summenzionato atto del febbraio 2020; in particolare, non sono state depositate le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg", che avrebbero potuto consentire di verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto e l'effettiva consegna. Ciò implica che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dall'invito a dedurre prodromico alla citazione introduttiva

dell'odierno giudizio.

Tanto premesso, la Corte osserva che l'invito a dedurre con costituzione in mora è stato notificato solo in data 24.01.2025 e la citazione, a sua volta, è stata notificata il 10.07.2025. Tali date sono tutte successive al giorno 11.03.2024 che coincide con il quinquennio decorrente dalla data del 11 marzo 2019, data del passaggio in giudicato della summenzionata n. 1030/03/2018, emessa il 21/05/2018 e depositata il 10/09/2018.

Va quindi accertata la prescrizione dell'azione erariale.

Al fine di escludere la prescrizione, non può trovare applicazione la sospensione straordinaria *ex lege* da COVID-19 prevista dal combinato disposto degli artt. 83, comma 2 e 85 commi 1 e 4 del D.l. 18/2020 conv. in L. 27/2020, dell'art. 36, c. 1 e 4 del D.l. 23/2020 conv. in L. 40/2020 e dell'art. 5 D.l. 28/2020 conv. in L. 70/2020.

Infatti, l'art. 85, comma 4 del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, nel testo vigente dopo le successive modifiche intervenute, dispone che "In *caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo*".

Secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 20/2024 e sentt. nn. 877, 634 e 513 del 2022 e sent. n. 399/2021) e quella ormai prevalente e consolidata delle sezioni di appello (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App., sent. n. 470/2023; Sez. II App., sentt. n. 126/2025, n. 19/2024 e n. 275/2023; Sez. App. Reg. Siciliana, sent. n. 104/2024) il secondo periodo del suddetto comma 4 dell'art. 85 D.l. 18/2020 deve interpretarsi nel senso che esso intenda estendere ai termini di natura sostanziale "*connessi alle attività istruttorie preprocessuali*" e "*alle prescrizioni in corso*" il regime temporale della sospensione *ex lege* previsto al primo periodo dello stesso comma per i relativi termini procedimentali e processuali.

Ciò posto, il Collegio osserva che il relativo incremento del termine prescrizionale quinquennale del danno erariale può venire in rilievo solo laddove nel suddetto periodo dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 fosse pendente un procedimento istruttorio per responsabilità amministrativa per danno erariale, considerato che il secondo periodo dell'art. 85, co. 4 del D.l. n. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 si riferisce ai "termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali" e "alle prescrizioni in corso".

Tale lettura è anche giustificata dalla *ratio* delle relative norme che va individuata nella neutralizzazione degli effetti negativi dell'eccezionale fase più acuta dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che, al fine della tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio, ha portato il legislatore a introdurre misure estreme

ed urgenti di confinamento ed isolamento con possibili ricadute negative sulle attività istituzionali della Corte dei conti finalizzate a garantire la tutela delle ragioni erariali. Di contro, tale finalità di neutralizzazione non avrebbe alcuna ragione rispetto ad istruttorie contabili avviate dopo la fine della fase più acuta dell'emergenza sanitaria da COVID-19 quando l'attività istruttoria del P.M. contabile non poteva più subire effetti negativi da tale situazione.

Risulta quindi l'inapplicabilità al caso di specie della sospensione straordinaria da COVID-19, considerato che il procedimento istruttorio che ha portato all'apertura dell'odierno giudizio è stato avviato soltanto nel luglio del 2024 a seguito della segnalazione di danno erariale trasmessa dalla Direzione provinciale di Trapani il 2 luglio 2024.

Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della tempestiva eccezione della Società convenuta, va dichiarata la prescrizione del diritto degli enti impositori (Stato, Regione Siciliana, Comune di Omissis) al risarcimento del danno erariale azionato in citazione dalla Procura regionale.

Risulta conseguentemente assorbita ogni altra eccezione e questione di merito.

V) – Poiché il giudizio è stato definito con riferimento a una questione preliminare, ai sensi dell'art. 31, comma 3, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- dichiara la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato in citazione;

- compensa le spese del giudizio;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità di D.G. F. in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026

Il Magistrato estensore	Il Presidente
Francesco Antonino Cancilla	Anna Luisa Carra
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti di D.G. F.

Palermo, 18 marzo 2026

Il Presidente

Anna Luisa Carra

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 13 maggio 2026

Il direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente